



ARRIGO MIGLIO
VESCOVO DI IVREA

**DECRETO DI DETERMINAZIONE DEGLI ATTI
DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PER LE PERSONE GIURIDICHE
SOGGETTE AL VESCOVO DIOCESANO,
qualora gli Statuti delle medesime non prevedano altrimenti
(cf. can. 1281 § 2)**

Visto il can. 1281 § 2 del codice di diritto canonico;

visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;

vista l'Istruzione in Materia Amministrativa promulgata dal Presidente della C.E.I. il 1° settembre 2005, in particolare i nn. 66-67-68;

sentito il parere del consiglio diocesano per gli affari economici in data 20 aprile 2006;

con il presente

D E C R E T O

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a un decimo della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1292 § 1 (€ 250.000,00 somma minima);
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili
5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
6. l'accettazione a donazioni, eredità, legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;



ARRIGO MIGLIO VESCOVO DI IVREA

8. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, straordinaria manutenzione superiore agli 8.000,00 Euro;
9. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
10. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
12. la costituzione di un ramo di attività Onlus;
13. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
14. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
15. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
16. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del consiglio per gli affari economici dell'ente.

All'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 10, 11, 12, 15 e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 13, e il n. 6, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni o oneri.

Il Presente decreto abroga e sostituisce le norme e le consuetudini diocesane precedentemente in vigore per questa materia.

Ivrea 1° Maggio 2006



Il Vescovo
+ *Arrigo Miglio*

Il Cancelliere vescovile

don Francesco Boffa Tarlatta